

Determina a contrarre per incarico di prestazione d'opera professionale.

Incarico di prestazione d'opera professionale ai sensi del Capo I-bis della L. P. Tn n. 23 del 19 luglio 1990 e s.m., a favore di Pensplan Centrum S.p.A. (di seguito anche "CENTRUM" o "Società") con sede in Bolzano, via della Rena 26, codice fiscale e partita I.V.A. 01657120216, società sottoposta alla direzione e coordinamento della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol

Premesso che:

- si rende necessario assicurare un elevato livello di competenza in materia di previdenza complementare, ivi compresi i profili di natura fiscale, nonché l'esame e la soluzione di problematiche comunque attinenti all'applicazione della normativa previdenziale di riferimento;
- dopo attenta valutazione non sono state riscontrate all'interno di CENTRUM competenze professionali specifiche per lo svolgimento dei compiti richiesti, trattandosi di attività di consulenza ad alto contenuto di professionalità e specializzazione;
- in considerazione delle esigenze societarie, come sopra descritte, nonché della sussistenza della condizione di ammissibilità prevista dall'art. 39 quinquies, comma 1 lett. a) della L.P. Tn n. 23 del 19 luglio 1990 e s.m., si rivela legittimo il conferimento di un incarico per lo svolgimento della consulenza ad alto contenuto di professionalità;
- per le medesime attività, la Società ha già beneficiato della consulenza della Bruni Marino & C. S.r.l. (di seguito anche Consulente) P. I.V.A. 12572840150 con sede in via Torino 51, 20123 Milano, selezionata in base alla valutazione della documentazione comprovante l'esperienza da questi maturata, rimanendo la stessa Società pienamente soddisfatta;
- considerata l'acquisita conoscenza da parte del Professionista della realtà aziendale, in virtù dell'opera già svolta e dello stadio di avanzamento dei progetti di primaria importanza perseguiti da Centrum con l'ausilio della Consulente, si rivela necessaria la prosecuzione del rapporto di collaborazione delle due parti contrattuali;
- tale incarico è riconducibile a quanto previsto nel Capo I Bis della L. P. Tn 19 luglio 1990, n. 23 e che non sussistano le cause di incompatibilità riportate all'art. 39-nonies della L. P. Tn 19 luglio 1990, n. 23, così come attestato da apposita autocertificazione di insussistenza delle cause di incompatibilità, già acquisita da CENTRUM;
- si ritiene opportuno affidare l'incarico per l'anno 2017;
- detto incarico dovrà essere formalizzato attraverso lo schema contrattuale allegato al presente provvedimento, da considerarsi parte integrante dello stesso (Allegato A), il quale comprende, tra l'altro, la clausola penale prevista dall'art. 1382 c.c., la facoltà di recesso in capo alla Società prevista dagli artt. 2227 e 2237 c.c., nonché l'impegno al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- lo schema di contratto contiene altresì ulteriori clausole di salvaguardia a favore della Società, tra cui, fra le altre, l'impegno a non divulgare notizie apprese nell'espletamento dell'incarico;
- per lo svolgimento delle attività il valore economico onnicomprensivo annuale presunto sarà di euro 10.000,00 (diecimila/00) IVA esclusa, prevedendo un impegno complessivo della Consulente di 50 ore/anno (circa 6 giorni/uomo). Tale importo deve intendersi al netto di eventuali spese di viaggio ed alloggio, il tutto in base alla normativa vigente;
- il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura che sarà debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei tempi

definiti al perfezionamento del contratto al termine di ciascun semestre di efficacia del contratto (30 giugno – 31 dicembre);

- l'oggetto, le modalità ed i termini di espletamento dell'incarico, nonché le modalità di presentazione dell'offerta formativa, oltre a quanto esplicitato nella prima premessa, sono specificamente definiti nello schema contrattuale allegato al presente provvedimento;
- sono stati condotti accertamenti in ordine all'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione del contratto di prestazione d'opera e che in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dello stesso non è necessario redigere il DUVRI in quanto le prestazioni richieste non presentano tali rischi.

Si determina:

- di attribuire l'incarico alla società Bruni Marino & C. S.r.l., con sede in 20123 Milano, via Torino 51, P. I.V.A. 12572840150, nella persona del suo rappresentante legale, dott. Fabrizio Marino, nato a Arona (NO), il 27 giugno 1966, codice fiscale
- che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata conforme alla bozza di contratto di cui all'Allegato "Schema di contratto";
- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei tempi definiti al perfezionamento del contratto;

Bolzano, 14/02/2018

Loredana Giovannone
Responsabile Reparto Previdenza
Pensplan Centrum S.p.A.

Allegati:

- Schema di contratto di consulenza.
- Proposta di corrispettivo.
- Autocertificazione insussistenza cause di incompatibilità.

CONTRATTO DI CONSULENZA SPECIALISTICA
ai sensi del Capo I-bis della L. P. Tn n. 23 del 19 luglio 1990 e s.m.

Tra

Pensplan Centrum S.p.A. (di seguito anche "CENTRUM" o "Società") con sede in Bolzano, via della Rena 26, C.F. e P. I.V.A. 01657120216, società sottoposta alla direzione e coordinamento del socio Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, qui rappresentata da Loredana Giovannone, nata a Bolzano il 13 marzo 1971,

e

Bruni Marino & C. S.r.l., (di seguito anche Consulente) con sede a Milano, via Torino 51, C.F. e P. I.V.A. 12572840150, nella persona del suo rappresentante legale dott. Fabrizio Marino, nato a Arona (NO), il 27 giugno 1966,

congiuntamente

definite "Parti",

premessi che

- per la realizzazione dei compiti di cui al successivo art. 2 del presente contratto CENTRUM non può ricorrere a personale in servizio, trattandosi di incarichi ad alto contenuto di professionalità;
- con riferimento ai medesimi compiti, la Bruni Marino & C. S.r.l. risulta dotata di specifiche competenze professionali nonché di comprovata esperienza nel settore a livello nazionale, così come delineato dalla business experience della Consulente già acquisita da CENTRUM;
- in capo al legale rappresentante della Consulente non risultano sussistenti cause di incompatibilità previste dall'art. 39-nonies della L. P. Tn n. 23/1990, così come attestato dalla apposita dichiarazione già acquisita da CENTRUM;
- per il medesimo periodo di efficacia del presente contratto, CENTRUM non ha conferito altri incarichi alla Consulente rispetto a quelli previsti dall'Art. 2 del presente contratto;
- la Consulente ha avanzato, per lo svolgimento della formazione di cui al successivo art. 2 una richiesta di corrispettivo massimo pari a complessivi euro IVA esclusa, oltre ad eventuali spese, meglio specificata al successivo art. 3 del presente contratto, e ritenuta congrua da CENTRUM;
- relativamente ad incarichi di consulenza, il cui corrispettivo ammonta al valore sopra esposto, CENTRUM, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del T.A.A. n. 78 del 24.04.12 e della L.P. Tn n. 23/1990, ha facoltà di procedere a trattativa diretta con la Consulente per l'affidamento dell'incarico, nel rispetto dei principi generali di trasparenza e corretta gestione delle risorse;
- in tal senso, CENTRUM ha autorizzato l'affidamento dell'incarico a mezzo del provvedimento a contrarre d.d. protocollo, contenente tutti i requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 39-octies della L.P. Tn n. 23/1990;
- alla luce di quanto sopra precisato, l'oggetto del presente contratto rientra nella fattispecie previste dal Capo I bis della Legge Provinciale Trento nr. 23 del 19 luglio 1990;

tutto ciò premesso

le Parti stipulano il seguente contratto di consulenza specialistica.

Art. 1

Le premesse sono parte integrante ed indispensabile del presente accordo.

Art. 2

Con il presente contratto, la Consulente si impegna a svolgere attività di assistenza e consulenza a favore di CENTRUM.

L'attività avrà ad oggetto questioni in materia di previdenza complementare, ivi compresi i profili di natura fiscale, nonché l'esame e la risoluzione di problematiche comunque attinenti all'applicazione della normativa previdenziale di riferimento.

Le suddette attività saranno programmate e concordate con il CENTRUM (Reparto Previdenza) per le vie brevi, con conferma anche successiva per e-mail, e potranno comportare, in via esemplificativa: (a) partecipazione a conferenze di trattazione ed eventuali incontri di approfondimento anche presso la sede CENTRUM, o altra sede da quest'ultimo indicata, (b) esame di informazioni e documenti, (c) ricerca e studio di normativa, dottrina e giurisprudenza, inclusa la prassi interpretativa dell'Autorità, (d) redazione e revisione di pareri, atti, contratti, documenti e modulistica, (e) formulazione di note, promemoria, indicazioni, chiarimenti anche per e-mail e via telefono, che verranno forniti tempestivamente secondo l'ordine di priorità indicato dal CENTRUM.

Art. 3

Per lo svolgimento dell'attività di alta formazione descritta all'art. 2, le Parti prevedono un impegno complessivo del Consulente di 50 ore/anno (circa 6 giorni uomo). A fronte di tale impegno Centrum corrisponderà alla Consulente l'importo onnicomprensivo massimo annuale di euro IVA esclusa, ripartito in due rate semestrali (30 giugno – 31 dicembre), nelle quali saranno fatturate le ore effettivamente fruite. Tale importo deve intendersi al netto di eventuali spese di viaggio ed alloggio (viaggio e alloggio solo se giustificabili in relazione al tipo di consulenza), il tutto in base alla normativa vigente.

In prossimità del raggiungimento del monte-ore complessivo (raggiunte le 35 ore) già in corso di anno, sarà onere della Consulente segnalarlo alla Società in tempo utile al fine di consentire al CENTRUM di pianificare e concordare con la Bruni Marino & C. S.r.l. il maggiore impegno economico che verrebbe a prospettarsi.

Il monte-ore complessivo previsto (50 ore/anno) potrà essere superato esclusivamente previo specifico accordo con la Società. In difetto di apposita comunicazione scritta e, comunque, senza preventiva approvazione da parte della Società, nulla potrà essere riconosciuto alla Consulente per le ore effettuate in eccedenza rispetto all'importo totale annuo previsto e concordato.

Art. 4

Resta inteso tra le Parti che il corrispettivo per le prestazioni di assistenza e consulenza di cui all'art. 3 sarà calcolato con l'applicazione dei seguenti criteri:

- questioni che non comportino approfondimenti complessi e che siano affrontate con il rilascio di pareri orali o con la partecipazione a conferenze di trattazione: 1-4 ore/uomo;
- questioni e attività che comportino approfondimenti complessi e che siano evase anche con il rilascio di pareri scritti o con la redazione di atti di modesto rilievo: 5/8 ore uomo;
- nel caso di redazione di atti o di attività di consulenza che impongano approfondimenti specifici e complessi anche in ragione della delicatezza e dell'assunzione di elevato rischio professionale, la Consulente determinerà l'impegno orario effettivamente profuso.

Art. 5

Le prestazioni saranno rese, per conto della Bruni Marino & C. S.r.l., dal referente incaricato dalla stessa ed individuato nel dott. Fabrizio Marino, a seguito di richiesta, da formalizzarsi quanto meno con una e-mail, del CENTRUM.

Nel caso di eventuali temporanee assenze/indisponibilità del dott. Fabrizio Marino allo svolgimento della prestazione oggetto del contratto, sarà nominato dalla Bruni Marino & C. S.r.l. e comunicato alla Società il nominativo di un altro referente, tra i collaboratori di sua fiducia, al quale rivolgersi per tutto quanto necessitato.

Art. 6

Il presente contratto ha durata di un anno a decorrere dal 1 gennaio 2018, fatta salva la facoltà di recesso, espressamente riconosciuta a CENTRUM, che potrà essere esercitata a mezzo di comunicazione scritta inviata con raccomandata a.r.. In tal caso, il compenso di Bruni Marino & C. S.r.l., verrà determinato dalla Società. Esclusivamente in base all'attività effettivamente svolta dalla Consulente fino alla data in cui le è giunta comunicazione di recesso. Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le Parti fanno rinvio agli Artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

Art. 7

Nel caso in cui la Consulente adempia alle obbligazioni di cui al precedente art. 2 oltre 30 giorni dalla richiesta sottopostagli ai sensi dell'art. 5 ovvero oltre il termine eventualmente specificato dalla Società nella richiesta stessa, essa dovrà a CENTRUM, per ogni giorno di ritardo, la somma di euro a titolo di penale. Nel caso in cui la Consulente accumuli un ritardo nello svolgimento delle attività previste dall'art. 2 di 100 giorni, ovvero venga meno ad una o più delle altre obbligazioni da essa assunte con il presente contratto, la Consulente dovrà a CENTRUM, a titolo di penale per inadempimento, la somma di Euro

Al verificarsi delle ipotesi suddette, CENTRUM avrà diritto a scalare gli importi definiti a titolo di penale dal corrispettivo dovuto alla Consulente ai sensi dell'art. 3.

E' fatta espressamente salva la risarcibilità dell'eventuale danno ulteriore procurato dall'inadempimento o dal ritardo nell'adempimento.

Art. 8

I dati personali forniti, rispettivamente, dal CENTRUM e dalla Consulente saranno necessariamente oggetto di reciproco trattamento, anche con procedure informatizzate e strumenti telematici, da parte del personale a ciò incaricato per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, nonché per l'esecuzione di eventuali connessi adempimenti normativi ed amministrativi, secondo le modalità a ciò necessarie. I dati non verranno divulgati a terzi e saranno gestiti nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Ciascuna Parte potrà in qualunque momento rivolgersi alle altre Parti (ai recapiti indicati nel presente contratto) per ogni eventuale richiesta di accesso, rettifica od aggiornamento dei propri dati personali e per l'esercizio degli altri diritti previsti dalla Normativa sulla privacy (art. 7 d.lgs. n. 196/2003).

Le Parti esplicitamente dichiarano riservati - impegnandosi a non divulgarli a soggetti terzi - gli elementi essenziali del presente accordo, ivi compreso il trattamento economico della Consulente, fatti salvi gli obblighi che la normativa relativa alle società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni dovesse imporre a CENTRUM.

Documenti, lettere, informazioni, relazioni e pareri forniti nell'ambito dell'attività formativa oggetto del presente contratto sono rilasciati ai fini del presente lavoro e sono resi disponibili a condizione che ogni Parte si impegni a non divulgare a terzi per scopi estranei al presente lavoro, salvo preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

Art. 9

Il pagamento del corrispettivo previsto per la Consulente verrà eseguito da CENTRUM entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, da inviare all'indirizzo fatture.pensplancentrum@pec.it.

Art. 10

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, la Consulente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 11

Tutte le eventuali modifiche al presente contratto dovranno essere effettuate e provate per iscritto. Tutte le comunicazioni tra le Parti saranno validamente effettuate in forma scritta e consegnate direttamente a mano o inviate per lettera raccomandata a.r. o per telefax o per PEC alla Parte interessata.

Art. 12

Per quanto non regolato dal presente contratto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice civile.

Art. 13

La Consulente dichiara di aver preso atto e di conoscere il contenuto del “Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001” e del “Codice di comportamento” adottati, pubblicati sul sito internet della Società, e si impegna ad attenersi a quanto contenuto nei documenti sopra citati e a farli conoscere nonché a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci, subappaltatori e chiunque partecipi all'esecuzione del presente contratto, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento pienamente conforme.

Art. 14

Per ogni eventuale controversia in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Bolzano.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalla parti.

Loredana Giovannone

Fabrizio Marino

Pensplan Centrum S.p.A.

Bruni Marino & C. S.r.l.

Schema di Contratto